Prot. n. 0189423 del 23/10/2026 - [UOR: 2-UPROR - Classif. VII/1]

Ministero dell'Università e della Ricerca

FIS

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

UFFICIO CONCORSI
Decreto rettorale
Classificazione: VII/1
N. allegati: 1

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI DUE (2) CONTRATTISTI DI RICERCA A TEMPO DETERMINATO, DI DURATA BIENNALE, DI CUI ALL'ART. 22 DELLA L. 240/2010

Gruppo Scientifico Disciplinare: 10/ARCH-01 ARCHEOLOGIA
Settore Scientifico Disciplinare: **ARCH-01/E Archeologia cristiana, tardoantica e medievale**
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali (DSSBC)

Gruppo Scientifico Disciplinare: 11/HIST-01 STORIA MEDIEVALE
Settore Scientifico Disciplinare: **HIST-01/A Storia medievale**
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali (DSSBC)

IL RETTORE

- Vista la legge 9.05.1989, n. 168, in particolare l'art. 6;
- vista la legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi e il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- visto il D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e s.m.i recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- visto il D.P.R 28.12.2000 n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il D. Lgs. 11.4.2006 n. 198 con il quale è stato emanato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246;
- visto il D. Lgs. del 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- vista la Legge del 5.2.1992 n. 104 e s.m.i. relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate e la Legge n. 68 del 12.03.1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- vista la Legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- vista la Legge del 30.12.2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'art. 22;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 recante misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- visto il D. Lgs. 9.2.2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 in materia di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;

- visto il D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- visto il "Regolamento sul trattamento dei dati personali in attuazione al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003" emanato con D.R. n. 56/2022 prot. n. 13/01/2022;
- visto il D.M. 30.10.2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" di cui all'art. 15 della L. 240/10;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 639 del 02/05/2024 recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- visto il D.R. Rep. n.1521/2024 Prot. n. 166249 dell'8 agosto 2024, con il quale veniva emanato lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena;
- visto il Codice etico della Comunità universitaria emanato con D.R. n. 1381 del 28.07.2011;
- visto il "Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240" Emanato con D.R. n. 693/2025 Prot. 68749 del 31/03/2025 e pubblicato all'Albo on line in data 31/03/2025;
- vista la delibera del Dipartimento di seguito riportata, con cui è stata avanzata la proposta di avvio della procedura per l'assunzione di contrattisti/e di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 di legge 240/2010 sotto precisata:

Dipartimento	Procedura	Cod. e denominazione GSD	Cod. e denominazione SSD
DSSBC (seduta del 22/07/2026 - Rep. n. 170/2026 – Prot. 152865 del 20/08/2026)	Art. 22 L. 240/2010	10/ARCH-01 ARCHEOLOGIA	ARCH-01/E Archeologia cristiana, tardoantica e medievale
DSSBC (seduta del 22/07/2026 - Rep. n. 169/2026 – Prot. 152864 del 20/08/2026)	Art. 22 L. 240/2010	11/HIST-01 STORIA MEDIEVALE	HIST-01/A Storia medievale

- vista la delibera del consiglio di Amministrazione Repertorio Prot. n. 171476 del 28/09/2026 di attivazione del suddetto contratto di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. n. 240/2010;

DECRETA

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

1. È bandita la procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per il reclutamento di due (2) contrattisti di ricerca a tempo determinato, di durata biennale, di cui all'art. 22 della l. 240/2010 – come sotto indicati:

n. 1 posto per il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali (DSSBC)	
Progetto	RESOURCE - REgional interactionS and Outcomes: Unraveling human and animal health, food scaRcity, and climate Change in mediEval Tuscany
Finanziamento	MUR FIS 2024, PROGETTO FIS-2024-01063 – CUP B53C25004110001, UGOV 2271-2025-BG-PROFCMIUR-FIS2024-RESOURCE_001
Sede	Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali - Sede Siena
Campo	Anthropology
Gruppo Scientifico Disciplinare	10/ARCH-01 ARCHEOLOGIA
Settore Scientifico Disciplinare	ARCH-01/E Archeologia cristiana, tardoantica e medievale
Responsabile della ricerca	Dott.ssa Taylor Zaneri

Trattamento economico (lordo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione)	€ 81.648,28 per l'intera durata del rapporto (lordo complessivo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione)
Profilo del contrattista	Il/La candidato/a dovrà possedere un dottorato di ricerca in archeologia, scienze biologiche e della vita, scienze agrarie e forestali, scienza della terra o discipline affini con tesi dottorale incentrata su tematiche di archeobotanica e comprovata esperienza nell'identificazione e analisi dei macroresti vegetali (semi e carboni) da contesti on- e off-site. Il/La ricercatore/trice post-dottorale sarà responsabile della raccolta e del trattamento dei campioni di terreno provenienti da siti archeologici, della selezione e identificazione dei materiali archeobotanici e della costruzione di dataset finalizzati allo studio dei cambiamenti a lungo termine nell'uso del suolo e nelle pratiche agricole in Toscana tra il 1250 e il 1400 d.C. Nell'ambito di un più ampio progetto di ricerca interdisciplinare volto a esaminare le interazioni tra cambiamento climatico, agricoltura e salute umana e animale, il/la candidato/a condurrà analisi quantitative e interpretazione ecologica dei dati archeobotanici, integrerà le evidenze archeobotaniche con dataset ambientali e archeologici più ampi e contribuirà all'interpretazione delle relazioni tra uomo e ambiente nel passato. Il/La ricercatore/trice avrà un ruolo di primo piano nella preparazione di due pubblicazioni scientifiche sottoposte a revisione paritaria e contribuirà inoltre ad ulteriori pubblicazioni collaborative prodotte dal gruppo di ricerca.
Obiettivi di produttività	RESOURCE (REgional interactionS and Outcomes: Unraveling human and animal health, food scaRcity, and climate Change in mediEval Tuscany) è un progetto di ricerca interdisciplinare della durata di cinque anni che mira a verificare direttamente l'ipotesi, da lungo tempo discussa, secondo cui il cambiamento climatico avrebbe intensificato l'impatto della Peste Nera, compromettendo i sistemi agricoli, aumentando l'insicurezza alimentare e la malnutrizione e rendendo le popolazioni umane e animali più vulnerabili alle malattie e al deterioramento delle condizioni di salute. Attraverso l'integrazione di dati bioarcheologici, zooarcheologici, archeologici relativi agli insediamenti e paleobotanici, insieme a fonti storiche e ricostruzioni paleoambientali, RESOURCE analizzerà le complesse interazioni tra variabilità climatica, disponibilità alimentare, cambiamenti nelle pratiche agricole e benessere umano e animale nella Toscana medievale.
N. massimo di pubblicazioni	5
Lingua straniera richiesta	Inglese - Good
Proposta progettuale	I candidati e le candidate devono allegare alla domanda di partecipazione anche una proposta progettuale relativa all'attività da svolgere nel biennio in aderenza al Progetto di Ricerca. La proposta dovrà avere una lunghezza massima di 5 pagine, bibliografia inclusa.
Modalità colloquio	Colloquio in lingua inglese.

n. 1 posto per il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali (DSSBC)	
Progetto	RESOURCE - REgional interactionS and Outcomes: Unraveling human and animal health, food scaRcity, and climate Change in mediEval Tuscany
Finanziamento	MUR FIS 2024, PROGETTO FIS-2024-01063 – CUP B53C25004110001, UGOV 2271-2025-BG-PROFCMIUR-FIS2024-RESOURCE_001
Sede	Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali - Sede Siena
Campo	History
Gruppo Scientifico Disciplinare	11/HIST-01 STORIA MEDIEVALE
Settore Scientifico Disciplinare	HIST-01/A Storia medievale
Responsabile della ricerca	Dott.ssa Taylor Zaneri
Trattamento economico (lordo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione)	€ 81.648,28 per l'intera durata del rapporto (lordo complessivo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione)
Profilo del contrattista	Il/La candidato/a dovrà essere in possesso di un dottorato di ricerca in Storia medievale, Storia dell'ambiente o in una disciplina affine, con comprovata esperienza nell'analisi e nell'interpretazione critica delle fonti documentarie e letterarie medievali, unitamente a una solida esperienza di ricerca nello studio delle interazioni tra esseri umani e ambiente nel passato. Il/La ricercatore/trice post-dottorale sarà responsabile dell'esame delle testimonianze storiche relative alla Toscana tra il 1250 e il 1400 d.C., incluse cronache, documentazione istituzionale, inventari e altre fonti primarie, al fine di ricostruire le condizioni climatiche locali, la disponibilità di risorse alimentari, la produzione agricola, le carestie e gli episodi di scarsità di cereali. Il/La candidato/a svilupperà un archivio storico sistematico del clima, documentando la variabilità climatica e la sua relazione con i cambiamenti agricoli e sociali, integrando le evidenze documentarie con dati paleoambientali e archeologici. È auspicabile la familiarità con i Sistemi Informativi Geografici (GIS) e la cartografia, inclusa la capacità di gestire, visualizzare e interpretare dati spaziali per l'analisi dei cambiamenti ambientali e del paesaggio nel corso della storia. Nell'ambito di un più ampio progetto di ricerca interdisciplinare dedicato allo studio delle interazioni tra cambiamenti climatici, agricoltura e salute umana e animale nella Toscana medievale, il/la ricercatore/trice collaborerà strettamente con specialisti in archeobotanica e con gli altri membri del progetto per contestualizzare i cambiamenti ambientali e i loro impatti sulle comunità del passato.
Obiettivi di produttività	RESOURCE (REgional interactionS and Outcomes: Unraveling human and animal health, food scaRcity, and climate Change in mediEval Tuscany) è un progetto di ricerca interdisciplinare della durata di cinque anni che mira a verificare direttamente l'ipotesi, da lungo

	tempo discussa, secondo cui il cambiamento climatico avrebbe intensificato l'impatto della Peste Nera, compromettendo i sistemi agricoli, aumentando l'insicurezza alimentare e la malnutrizione e rendendo le popolazioni umane e animali più vulnerabili alle malattie e al deterioramento delle condizioni di salute. Attraverso l'integrazione di dati bioarcheologici, zooarcheologici, archeologici relativi agli insediamenti e paleobotanici, insieme a fonti storiche e ricostruzioni paleoambientali, RESOURCE analizzerà le complesse interazioni tra variabilità climatica, disponibilità alimentare, cambiamenti nelle pratiche agricole e benessere umano e animale nella Toscana medievale.
N. massimo di pubblicazioni	5
Lingua straniera richiesta	Inglese - Good
Proposta progettuale	I candidati e le candidate devono allegare alla domanda di partecipazione anche una proposta progettuale relativa all'attività da svolgere nel biennio in aderenza al Progetto di Ricerca. La proposta dovrà avere una lunghezza massima di 5 pagine, bibliografia inclusa.
Modalità colloquio	Colloquio orale.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla suddetta procedura di valutazione comparativa le candidate e i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di **dottore di ricerca o titolo equivalente**, conseguito in Italia o all'estero, o del diploma di scuola di specializzazione medica.
2. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono **iscritti al terzo anno del corso di dottorato** di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei (6) mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
3. Il titolo di studio (di cui al comma 1) conseguito all'estero è valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice.
4. Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
5. Le candidate e i candidati sono ammessi al concorso con riserva, sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. Il Rettore può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla procedura per difetto dei requisiti. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare, con richieste documentali, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiedendo in qualsiasi momento la documentazione a supporto. Tali controlli potranno essere effettuati a campione durante la procedura e saranno obbligatoriamente esperiti nei confronti del candidato/della candidata vincitore/trice prima della stipula del contratto.
6. Non sono ammessi alle selezioni:
 a) i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
 b) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto

equipollente al titolo di dottore o dottoressa di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

c) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore o Ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, con l'esclusione degli RTDa;

d) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore o una professoressa afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore o la Rettrice, il Direttore Generale o la Direttrice Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

7. Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora chiamato a seguito della presente selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
8. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque (5) anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
9. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore o della Rettrice e notificata all'interessato o all'interessata.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma PICA (https://pica.cineca.it/unisi), entro il termine perentorio di **venti (20) giorni** a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nell'Albo on line di Ateneo. Qualora il termine di presentazione scada in un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, deve essere compilata in tutte le sue parti. Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la scadenza del bando.
3. Entro la scadenza di presentazione il sistema permette il salvataggio in modalità bozza così da consentire alle candidate e ai candidati eventuali modifiche prima della presentazione. Allo scadere del termine utile il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
 Si raccomanda di accedere alla piattaforma PICA con congruo anticipo per evitare sovraccarichi del sistema che potrebbero non consentire la conclusione in tempo utile della procedura.
4. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. La ricevuta contiene l'ID domanda che identificherà la candidata / il candidato per tutta la procedura concorsuale.
5. Le candidate e i candidati potranno accedere alla piattaforma PICA utilizzando una delle seguenti modalità:
 a) accesso tramite identità digitale (SPID di livello 2), selezionando l'Università di Siena tra le federazioni disponibili. In questa eventualità la domanda di ammissione alla procedura selettiva è acquisita automaticamente dal sistema, non è prevista la firma e la copia del documento di identità. Informazioni sul Sistema Pubblico di Identità Digitale sono reperibili all'indirizzo www.spid.gov.it e https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid.
 b) accesso tramite le credenziali rilasciate dalla stessa piattaforma PICA
 c) accesso tramite il proprio account LOGINMIUR.

 Per entrambe le modalità b) e c) è necessario perfezionare la domanda di partecipazione apponendo la propria firma elettronica o autografa.

6. La domanda e gli allegati devono essere in formato pdf, per ciascun documento la dimensione massima consentita è di 30 MB. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla compilazione della domanda è possibile contattare il team di CINECA tramite il link presente in fondo alla pagina https://pica.cineca.it/unisi, cliccando su "*supporto*".
7. Alla domanda devono essere allegati:
 - un **curriculum vitae datato e firmato** contenente l'elenco dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e delle attività svolte, specificando eventuali periodi di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
 - **proposta progettuale** relativa all'attività da svolgere nel biennio in aderenza al Progetto di Ricerca per la posizione per la quale si presenta domanda di partecipazione, in formato PDF;
 - le **pubblicazioni** che il/la candidato/a intende sottoporre alla valutazione della commissione, nel numero massimo stabilito all'art. 1 del presente bando. Saranno valutate soltanto le pubblicazioni allegate alla domanda;
 - copia di un **documento di identità** in corso di validità.
8. Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.
9. Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo
 di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
10. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore/editrice.
11. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che se diversa dall'italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copia conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
12. Agli atti e documenti redatti in lingua diversa dall'italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
13. Per le selezioni riguardanti settori linguistici è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.
14. Le candidate e i candidati in situazione di handicap, ai sensi della Legge 104 del 5.2.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario.
15. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
16. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (fermo restando le disposizioni di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia).

Art. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Per ognuna delle procedure selettive è nominata una Commissione giudicatrice (nel seguito denominata "Commissione"). La commissione è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti effettivi/e un supplente o una supplente, scelti fra i professori e le professoresse e i ricercatori e le ricercatrici con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno una/o inquadrata/o nel gruppo scientifico-disciplinare o settore scientifico disciplinare oggetto del bando.
2. La Commissione è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, dal Rettore su proposta del Dipartimento che ha chiesto l'attivazione del contratto. Il decreto di nomina è pubblicato nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le candidate e i candidati, per ricusare i membri della Commissione, possono inviare una PEC (rettore@pec.unisipec.it) indirizzata al Rettore entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina nell'Albo on line d'Ateneo. Sulla ricusazione decide il Rettore. La decisione è tempestivamente comunicata all'interessato.
4. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito, entro tre (3) mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente o della Presidente può essere concessa dal Rettore o dalla Rettrice una proroga fino ad un ulteriore mese. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore o la Rettrice provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
5. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati e le candidate o con gli altri componenti e le altre componenti della Commissione;
 b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati e le candidate o con gli altri componenti e le altre componenti della Commissione.

 Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 a) i Professori straordinari e le Professoresse straordinarie a tempo determinato, ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 b) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010 nell'anno accademico precedente alla pubblicazione del Bando;
 c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 d) i Professori e le Professoresse e i Ricercatori e le Ricercatrici che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei Professori universitari e delle Professoresse universitarie derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

 Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

 La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti e le componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

6. Dopo la nomina della Commissione, tutte le candidate e i candidati sono tenute/i, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado

incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente e persone con le quali abbiano relazioni di affari. La dichiarazione dovrà essere inviata, compilata e con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, all'Ufficio Concorsi (concorsi@unisi.it).

7. Il fac-simile della dichiarazione è reperibile all'indirizzo: https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti/contratti-di-ricerca/modulistica-guide-e-facsimili
8. La Commissione, nella sua prima riunione, dopo aver dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del C.P.C. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro, procede a nominare il Presidente e il Segretario. Successivamente la Commissione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca di Ateneo e dall'art. 5 del presente bando, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio. Il verbale è pubblicato nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
9. In seguito la Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del C.P.C. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso con i candidati.
10. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Etico della comunità universitaria, i membri delle commissioni di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sia il coniuge, il/la convivente, propri parenti e affini fino al quarto grado, nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità.
11. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese, al termine di ogni singola riunione giornaliera, la Commissione redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
12. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica.

Art. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati e delle candidate ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati e delle candidate, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. I candidati e le candidate dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
3. I candidati sono valutati e le candidate sono valutate comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
4. La Commissione prende atto dei criteri fissati dal Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca di Ateneo e dal presente bando di selezione e definisce i punteggi, in centesimi, ad essi attribuibili.
5. La Commissione verbalizza, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile o alla responsabile del procedimento, il quale o la quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.

6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c) vengono resi noti ai candidati e alle candidate prima dell'effettuazione del colloquio. La Commissione può prevedere un punteggio minimo al di sotto del quale non può essere attribuita l'idoneità.
8. La Commissione, una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato e ciascuna candidata, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio. Eventuali rinvii dovuti a motivi organizzativi saranno pubblicati sull'albo on line d'Ateneo con valore di notifica a tutti gli effetti.
9. Le candidate e i candidati dovranno presentarsi alla discussione/prova orale muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto. Coloro che non risultano presenti nel giorno stabilito, saranno considerati rinunciatari alla selezione, pertanto esclusi dalla selezione, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
10. Nell'eventualità che il colloquio sia previsto in modalità telematica le candidate e i candidati sono responsabili della qualità e della continuità del segnale proveniente dalla loro postazione. La Commissione può disporre in qualunque momento l'esclusione del/della candidato/a per problematiche che rendono impossibile la prova e il controllo sull'ambiente in cui si svolge la prova stessa.

Art. 6 - GRADUATORIA

1. Al termine della selezione la Commissione, tenendo conto del punteggio complessivo, redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e dalle candidate e individua il vincitore o la vincitrice della selezione. La validità della graduatoria di merito è al massimo di 2 anni dalla data di approvazione degli atti.
2. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato o alla candidata di età anagrafica minore.
3. Accertata la regolarità formale della procedura, gli atti sono approvati con decreto del Rettore o della Rettrice. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo on line di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

Art. 7 - STIPULA CONTRATTO E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato o l'interessata a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. I destinatari del contratto dovranno essere muniti di firma digitale o di firma elettronica avanzata e dovranno produrre la documentazione di rito per l'assunzione nel pubblico impiego richiesta dall'ufficio competente per l'assunzione.
3. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - la durata del periodo di prova;
 - l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - la sede principale di lavoro;
 - l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto o la contrattista è tenuta, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;

- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- le attività relative al progetto di ricerca;
- l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice di Comportamento e nel codice Etico di Ateneo.

4. Il periodo di prova è della durata di tre mesi.
5. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista o dalla contrattista e dal Rettore o dalla Rettrice.
6. Il contrattista dottorando o specializzando o la contrattista dottoranda o specializzanda potranno stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o dottoressa di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o la dottoranda o lo specializzando o la specializzanda non consegua il titolo entro 30 giorni dalla approvazione degli atti decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.
7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.
8. Per quanto concerne i diritti, i doveri, le modalità di svolgimento dell'attività e quant'altro non espressamente indicato si rinvia al Regolamento per i contratti di ricerca, ai sensi dell'Art. 22 della Legge 30/12/2010 n. 240 citato in premessa.
9. Ai contrattisti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 non si applicano progressioni economiche e di carriera.

Art. 8 - RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Contrattista o la Contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240.
3. In caso di richiesta di incarichi esterni si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per gli incarichi extra istituzionali del personale docente a tempo pieno.
4. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Il contrattista è sottoposto o la contrattista è sottoposta ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.
7. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente o la richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
8. Il contrattista di ricerca può essere autorizzato o la contrattista di ricerca può essere autorizzata a svolgere parte della sua attività presso sedi differenti dal Dipartimento di assegnazione ove previsto dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore o della Direttrice di Dipartimento e autorizzazione della sede di destinazione.

Art. 9 - REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente o la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
4. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare o la titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
5. I contrattisti e le contrattiste di ricerca possono partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, nel limite massimo di 60 ore annue per attività di insegnamento, previa autorizzazione rilasciata dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento e nulla osta del Responsabile scientifico o della Responsabile scientifica.

Art. 10 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO, FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO

1. Ai contrattisti e alle contrattiste spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 4, lettera i) del regolamento dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010 di Ateneo.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista o la contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 11 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti e ciascuna delle contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca o della responsabile della ricerca.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il trattamento dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza,

pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc. di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.

2. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettor e; ai sensi del Regolamento di Ateneo sul trattamento dei dati personali il Designato del trattamento è il dirigente dell'Area del personale. I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
3. Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura ed eventualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
4. L'informativa relativa al trattamento dei dati, nella gestione delle procedure concorsuali, redatta secondo quanto prescritto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web: https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy
5. Per le finalità previste dalla Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nella Responsabile dell'Ufficio concorsi di questa Università.
6. Informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Concorsi (concorsi@unisi.it).

Art. 13 - PUBBLICITÀ E NORME FINALI

1. Il presente bando, l'estratto in lingua inglese e gli atti per i quali è prevista la pubblicazione nel presente bando, sono pubblicati sull'Albo on-line d'Ateneo e sul portale dell'Ateneo.
2. L'estratto del presente bando in lingua italiana e in inglese è altresì pubblicato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca all'indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess/
3. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240 di Ateneo, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Roberto Di Pietra

Visto
La Direttrice generale
Beatrice Sassi

Visto
Il Responsabile dell'Ufficio Concorsi
Natale Cicenia

Allegati:

1 - ABSTRACT Call